



STATUTO CESTISTICA PROPOSTA DI MODIFICA CON INTEGRAZIONI

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in Pinerolo (To), una Associazione Sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “Cestistica Pinerolo 87 Associazione Sportiva Dilettantistica”.

Art. 2 – Scopo

1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della pallacanestro. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.
4. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.
7. L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art.4 - Soci

1. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che siano interessate agli scopi ed all’attività dell’Associazione stessa.
2. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
3. L’ammissione a Socio è da considerarsi perfezionata qualora il direttivo non esprima parere contrario entro 60 giorni.
4. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dell’associato alla vita associativa.



Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
1. I soci minorenni esercitano i medesimi diritti attraverso i loro rappresentanti legali
2. I Soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
3. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari e a partecipare alle attività sociali.
5. I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere prese dall'Organo Sociale.

Art. 6 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria
 - b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'Associazione
 - e) decesso del socio
2. I Soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1), sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso
3. Il provvedimento di radiazione (lettera c) assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più ammesso.
4. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione

Art. 7 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:
 - a. l'Assemblea generale dei Soci
 - b. il Presidente
 - c. il Consiglio Direttivo
 - d. il Collegio dei Revisori (se eletto)

Art. 8 – Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale. L'Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno



da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

Art. 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto:
 - a) i soci ordinari maggiorenni
 - b) gli esercenti della patria potestà dei soci minorenni
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato in ogni caso dal genitore il quale gode di un diritto di voto per ciascun figlio, non applicandosi in tal caso il limite delle deleghe

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea – Deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) provvede all'elezione, tra i propri Soci maggiorenni, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori, nel caso fosse previsto;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - d) ratifica le deliberazioni del Direttivo relative ai soci
 - e) approva il rendiconto economico e finanziario dell'associazione, come previsto dall'articolo 8, comma 2, ed il bilancio preventivo.
 - f) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - i. le modifiche del presente Statuto;
 - ii. le designazioni e le sostituzioni degli organi Sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
 - iii. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
 - iv. la trasformazione dell'Associazione in Società Sportiva Dilettantistica. In tal caso le maggioranze previste sono quelle di cui all'articolo 20. In caso di trasformazione potranno essere ammesse anche modalità di voto alternative rispetto al metodo collegiale, da definirsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci allo scopo di assicurare la massima partecipazione degli associati.
3. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Art. 11 Convocazione – Procedure Assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è fatta mediante comunicazione ai Soci ed ad ogni componente degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, sia in prima che in seconda convocazione. Tale comunicazione potrà avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso posta ordinaria, posta raccomandata, posta elettronica od ogni altro mezzo ritenuto opportuno a darne adeguata conoscenza agli associati. Per l'Assemblea Straordinaria i termini di convocazione sono estesi a quindici giorni.
2. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



3. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi componenti aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario, e se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni
7. Il Segretario dovrà redigere e sottoscrivere apposito verbale dell'Assemblea che dovrà essere firmato anche dal Presidente della stessa, e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere validamente a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
8. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Associazione.
Esso è composto fino a un massimo di 20 (venti) membri eletti dall'Assemblea tra i Soci.
Il Consiglio Direttivo una volta eletto nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Dirigente Responsabile, ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Su proposta del Presidente, il Direttivo può delegare alcune funzioni a componenti del Direttivo per una più efficiente gestione dell'Associazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza e con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci e/o amministratori in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli Organi della Federazione Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 13 – Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, senza formalità.



Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e delle decisioni dell'Assemblea, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b) decide sugli investimenti patrimoniali e sulle modalità di finanziamento dell'Associazione, inclusi i contratti di sponsorizzazione;
 - c) stabilisce l'importo delle quote annue di Associazione;
 - d) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
 - e) approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
 - f) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci e Tesserati ed ai Terzi e le relative norme e modalità;
 - g) fissa le date delle assemblee;
 - h) redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei Soci;
 - i) conferisce e revoca procure.
 - j) adotta i provvedimenti di radiazione e di non ammissione dei Soci qualora si dovessero rendere necessari;

Art. 16 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione.

Art. 17 – Il Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente e/o Dirigente Responsabile. In tali casi la rappresentanza della Associazione viene assunta dal Vicepresidente e/o dal Dirigente Responsabile.

Art. 18 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 20 – Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno



Art. 21 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 22 – Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - a. il libro Soci;
 - b. il libro verbale delle Assemblee;
 - c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 23 - Clausola compromissoria

1. Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 44 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.
2. L'Associazione ed i suoi Soci si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri.
3. I modi, i termini e la procedura arbitrale sono fissati dal Regolamento di Giustizia FIP, garantendo che le parti concorrano in maniera paritaria alla nomina degli arbitri o che gli stessi siano nominati da un terzo imparziale.
4. L'arbitrato avrà sede in Pinerolo e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti da FIP, secondo le direttive del CONI ovvero ad altre organizzazioni con finalità sportive.
3. In caso di revoca o di mancato rinnovo dell'affiliazione e di scioglimento, rispondono in solido tra loro il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo della Società, delle obbligazioni assunte dalla Società verso FIP ed i suoi Organi, verso le Società e i terzi affiliati o tesserati.

Art. 25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.